CAMERA DEI DEPUTATI N. 2387-A-bis

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORI: **CAPALOZZA** E **AMADEI**, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

nella seduta del 12 luglio 1956

Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale

Presentata alla Presidenza il 22 gennaio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, col nuovo articolo 238 del Codice di procedura penale – giusta le modificazioni disposte con la legge 18 giugno 1955, n. 517 – si era stabilito un parallelismo tra il fermo di polizia ed il mandato di cattura, nel senso che fuori dei casi di flagranza (articolo 237, secondo comma) e di semi flagranza (articolo 237, terzo comma), il fermo fosse consentito solo per i reati per i quali è obbligatorio il mandato di cattura a mente dell'articolo 253. Norma di orientamento, certo meno illiberale di quella contenuta nel Codice fascista del rito penale, salutata come un primo passo verso una più completa attuazione dell'imperativo dell'articolo 13 della Costituzione, al quale si informava, invece, la proposta Scoccimarro, presentata al Senato già nella precedente legislatura (documento n. 685).

Ed ecco il Governo premurarsi di chiedere una retromarcia ad appena un anno dalla riforma e di sollecitare il Parlamento a reintegrare nei loro poteri gli organi di polizia, all'infuori della flagranza o fuori della flagranza, sia in casi in cui non è obbligatorio il mandato di cattura (*reformatio in pejus* dello stesso codice Rocco), sia in casi in cui il sospettato sia recidivo (restaurazione sia pur attenuata del codice Rocco).

A leggere la relazione ministeriale sembra che ... Annibale sia alle porte, sol perché è diminuito « il numero delle persone arrestate senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria », come se gli articoli 238 e 253 del Codice di procedura penale non fossero stati innovati proprio a quello scopo !

Quanto al prospettato « diffuso timore che l'azione dello Stato non potrà più essere energica » esso riecheggia i vieti pretesti con cui, in regime fascista, si tentò di giustificare l'indirizzo liberticida della legislazione penalistica.

Reca, inoltre, la relazione ministeriale:

« L'esame odierno della situazione generale, dopo un periodo che può ritenersi sufficientemente congruo a valutazioni con-

crete e a rilevazione di risultati, pone in evidenza una recrudescenza, nel Paese, dell'attività criminosa, la quale, dopo una costante notevole flessione dal 1946 in poi, ha assunto tendenze ad aumenti che sono andati peggiorando nell'ultimo anno ».

Ma, a prescindere dal rilievo che, a così breve distanza di tempo, non è possibile né un bilancio serio né una serena puntualizzazione eziologica, sta di fatto che la diagnosi è, *in terminis*, autorevolmente, anzi ufficialmente, contraddetta dal Procuratore generale della Corte di cassazione, il quale, nel solenne discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario del 1957, ha affermato che se il fenomeno della criminalità ha subìto un lievissimo aumento quantitativo, questo è stato largamente compensato da una diminuzione qualitativa. Ora, mentre, da un lato, secondo le cifre comunicate recentemente dall'Ufficio centrale di statistica, v'è stato un notevole incremento nei reati colposi per incidenti stradali (da addebitarsi, soprattutto, all'angustia delle strade); dall'altro, essendo in diminuzione i reati gravi, cioè proprio quelli contro i quali si proclama la esigenza dei più lati poteri per gli organi di polizia, è agevole concludere che viene a cadere la ragione stessa di un provvedimento, affannosamente ed affrettatamente richiesto, senza neppur tener conto che gli studiosi che hanno seguito il fenomeno della criminalità per un lasso di tempo significativo, concordano nel riconoscere che – dopo le punte del periodo bellico e la flessione negli anni tra il 1946 e il 1950 – la media percentuale può considerarsi stabilizzata ad uno dei più bassi livelli di questo secolo.

Non serve sollecitare l'emozione, deplorando che con l'attuale disciplina, delitti come la rapina, l'estorsione, il peculato, la concussione, la violenza carnale, che, non postulando una pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni, sarebbero esclusi dall'ambito del fermo, allorchè esuli la flagranza e la semi flagranza, perché:

a) in primo luogo, la qualificazione per la rapina e la estorsione, una sola aggravante comune per la concussione, più di una aggravante comune per il peculato, la violenza carnale, la rapina e la estorsione, spostano la pena edittale al limite che consente il mandato di cattura e, perciò, il fermo e si sa che il sistema delle aggravanti è così avvolgente, nel nostro Codice, che ben pochi sono i delitti che, a rigore, non ne configurino talune;

b) in secondo luogo, se appariva tanto imperiosa la necessità di prevedere, ai fini del fermo, qualche particolare forma criminosa, ben si poteva specificarla, per titolo di reato, nell'articolo 238, del Codice di procedura penale e ciò in conformità a quanto già è previsto nell'articolo 253, che richiede il mandato di cattura obbligatorio non solo per i delitti, per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici (escluso quello dell'articolo 567, capoverso del Codice penale: alterazione dello stato civile di un neonato mediante falso) ovvero l'ergastolo, bensì anche per i delitti contro la personalità dello Stato per cui, invariato il minimo, sia di almeno dieci anni il massimo, per l'alienazione o acquisto di schiavi (articolo 602 del Codice penale); per il commercio di stupefacienti (articolo 446 del Codice penale); per la falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del Codice penale).

La minoranza della Commissione, quindi, conferma il suo profondo dissenso dal disegno di legge e ne chiede alla Camera la reiezione.

CAPALOZZA E AMADEI, *Relatori di minoranza*